



# COMUNE DI PISCINAS

(Provincia del Sud Sardegna)

Registro Generale

N° 265

del 13-12-2022

SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

ORIGINALE

Reg. Responsabile	AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO
n. 103	CLAUDIO VIVARELLI DI IGLESIAS PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE DI
del 13-12-2022	OCCUPAZIONE A CANONE SOCIALE DI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 3.365,44. CIG: Z133912780.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 11 del 31.12.2020 con il quale viene attribuito al Sig. Mariano Cogotti, in qualità di Sindaco del Comune di Piscinas ed ai sensi dell'art. 53, comma 23, della L. 388/2000, l'incarico ex art. 50, comma 10, D. Lgs. 267/2000 di Responsabile del Servizio Amministrativo con conferimento di incarichi dirigenziali ex artt. 107 e 109 D. Lgs. 267/2000 fino alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco, con facoltà di revoca.

PREMESSO che il Comune di Piscinas è titolare di un immobile comunale adibito ad alloggio a canone sociale – di cui si omettono i dati identificativi per ragioni di riservatezza - attualmente occupato da una famiglia di Piscinas a seguito di Deliberazione Consiglio Comunale di Giba n. 146 del 23.10.1987;

TENUTO CONTO che nell'anno 1988 è avvenuta la costituzione del Comune autonomo di Piscinas – fino ad allora frazione del Comune di Giba - con susseguente trasferimento delle proprietà mobiliari ed immobiliari tra le quali era compreso il predetto alloggio;

ACCERTATO in fase istruttoria che il procedimento risulta essere particolarmente complesso a causa di una serie di problematiche legate alla competenza dell'organo assegnatario, alle caratteristiche dell'alloggio, alla definizione del canone di pagamento, al possesso dei requisiti degli occupanti, nonché al lunghissimo tempo trascorso;

PRESO ATTO che precedenti tentativi di dirimere la vertenza posti in essere dall'Amministrazione Comunale non sono andati a buon fine;

RITENUTA non più procrastinabile la regolarizzazione delle posizioni da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel procedimento ormai pluridecennale;

RITENUTO che trattasi di materia e di procedimento particolarmente complessi per i quali si rende indispensabile un incarico specifico per servizio di assistenza legale anche in previsione di un possibile contenzioso giudiziario;

ATTESA la potenziale rilevanza economica e giuridica del procedimento e ritenuto necessario affidare la tutela dell'azione amministrativa, eventualmente anche in sede giudiziale, ad uno studio legale di comprovata esperienza;

ATTESA, altresì, la necessità di tentare un componimento bonario della vertenza, di tutelare la posizione giuridica dell'Ente Comune di Piscinas e di supportare contestualmente gli uffici comunali incaricati del procedimento;

ACCERTATO che all'interno dell'Ente non sono presenti figure dotate di professionalità ed esperienza specifiche in materia in grado di gestire un procedimento dai risvolti allo stato non conoscibili;

DICHIARATO che non trattasi di incarico programmatico e continuativo di consulenza bensì di incarico di natura episodica, specifica e contingente per il quale non si ravvede la fattispecie codicistica dell'appalto ma quella del contratto di prestazione d'opera di natura intellettuale riconducibile all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/16 (Codice degli appalti) sulle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi:

*“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:*

*[...]*

*d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*

*1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*

*1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;”*

VISTO l'art. 4 del Codice sui principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi il quale stabilisce che *“l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”*;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2109 del 06.10.2019 in ordine all'affidamento dei servizi legali: *“vero è che [...] per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”*;

VISTA anche la sentenza del 16.06.2019 della Corte di giustizia europea nella causa C-264/18 nella quale si stabiliva che gli incarichi legali sono esclusi dagli appalti giacché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”* escludendone, di conseguenza, anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione e dell'eventualità di un contenzioso;

VISTA la sentenza n. 509 del 08.06.2021 della Corte dei Conti Lazio (sezione giurisdizionale) con la quale si stabilisce che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico ad avvocati del libero foro non richiede il previo espletamento di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità;

EVIDENZIATA, alla luce del predetto parere, la natura fiduciaria – anche se parziale – del presente incarico di assistenza legale;

RICHIAMATO, ad ogni buon conto, anche l'art.36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSTATATA la non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione in relazione all'incarico in fase di conferimento iniziale;

CONSTATATA, pertanto, l'aleatorietà del procedimento e la oggettiva difficoltà di una quantificazione precisa del valore dell'incarico ma ritenuto poter calcolare con ragionevole certezza che esso rientri nell'alveo di un valore economico comunque limitato;

VISTO l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il quale espressamente dispone che lo statuto stabilisce *“i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio”*;

VISTO l'art. 1 dello Statuto comunale approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 27.11.2015 il quale stabilisce che la Giunta adotta gli atti riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché quelli afferenti al potere di conciliare e transigere una lite;

RITENUTO che la rappresentanza in giudizio (o le attività ad esso propedeutiche) sia di competenza della dirigenza o che, talvolta, possa essere rimessa alla rappresentanza legale del Sindaco così come sancita dall'art. 50, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA, a tal proposito, la Deliberazione G.M. n. 57 del 12.12.2022 con la quale sono state dettate le direttive agli uffici comunali in merito al procedimento in parola;

ACQUISITO il curriculum vitae dell'Avvocato Claudio Vivarelli di Iglesias ed accertato dalle informazioni desunte dal settore di riferimento che il professionista possiede l'esperienza e la capacità necessarie alla gestione dell'incarico;

VISTO il preventivo (di massima) di parcella del 13.12.2022, Ns. Prot. 5100 del 13.12.2022, presentato dall'Avvocato Vivarelli e ritenuto esso congruo sulla base di una preliminare valutazione nel settore di riferimento per prestazioni analoghe;

EVIDENZIATO che tale preventivo, allo stato, ha valore solamente ai fini della valutazione di congruità ritenendosi non determinabile l'aspetto temporale, economico e sostanziale della prestazione;

DICHIARATO che il professionista ha piena conoscenza ed esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

VISTO il comunicato del presidente dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) del 16.10.2019 il quale ritiene che i servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice necessitano comunque di Codice Identificativo di Gara (CIG);

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z133912780, in applicazione dell'art.3 della L. 136/10 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO, per le ragioni sopra espresse, che sussistono i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'affidamento;

STABILITO di procedere alla pubblicazione del presente incarico nella sezione amministrazione trasparente, sezione "consulenti e collaboratori" dell'Ente in applicazione della normativa sulla trasparenza amministrativa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa 1039 di cui in parte dispositiva.

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario 2022 in corso.

#### DETERMINA

DI PRENDERE ATTO integralmente della narrativa descritta in premessa;

DI CONFERIRE all'Avvocato Claudio Vivarelli di Iglesias, iscritto presso il Foro di Cagliari, l'incarico professionale per il servizio di assistenza legale – con eventuale rappresentanza in giudizio - e supporto tecnico agli uffici comunali interessati nel procedimento per la risoluzione delle problematiche legate all'occupazione a canone sociale di immobili comunali;

DI PRENDERE ATTO della non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione nonché delle conseguenti aleatorietà del procedimento e oggettiva difficoltà di quantificazione del valore dell'incarico *de quo*;

DI IMPEGNARE, a tal proposito, in maniera presuntiva, la somma complessiva di € 3.365,44 necessaria imputandola a carico del bilancio di previsione per l'anno 2022:

Importo	Codice Bilancio	Capitolo	Esercizio
€ 3.365,44	01.02-1.03.02.11.006	1039	2022

del bilancio comunale;

DI DARE ATTO che si procederà con atti successivi e separati alla liquidazione dei compensi dovuti, dietro presentazione di regolare documento contabile, previa verifica di regolare posizione contributiva e previa acquisizione di comunicazione di conto dedicato;

DI DARE ATTO che eventuali integrazioni al presente impegno che si rendessero necessarie verranno adottate successivamente alla luce dell'evoluzione del procedimento;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente dell'Ente, sotto sezione "consulenti e collaboratori", in applicazione della normativa sulla trasparenza amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Mariano Cogotti  
(firmato digitalmente)